



Nonno Nanni

PARTE GENERALE

**Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01
di Latteria Montello S.p.A.**

Versione 6.0

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/07/2026

Indice

Definizioni	4
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica	8
1.1 La Responsabilità Amministrativa delle persone Giuridiche	8
1.2 Le Persone soggette al D. Lgs n. 231 del 2001	10
1.3 I Reati Presupposto	12
1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto	16
1.5 Delitti tentati	22
1.5.1 Le Condotte Esimenti	22
1.6 Le Linee Guida per l'articolazione del Modello	23
2. Il presente Modello	26
2.1 Latteria Montello S.p.A.: profilo e storia aziendale	26
2.2 Le finalità del Modello	27
2.3 La costruzione del Modello	28
2.3.1 L'identificazione delle aree sensibili e la valutazione dei rischi	29
2.3.2 Il concetto di rischio accettabile	30
2.3.3 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione	30
2.3.4 L'adozione del Modello	32
2.4 I documenti connessi al modello	33
2.5 Gestione delle risorse finanziarie	34
2.6 Diffusione del Modello	34
2.6.1 Destinatari	34
2.6.2 Formazione ed Informazione del Personale	35
2.6.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello	36
2.7 Adozione e aggiornamento del Modello	37
2.8 Rapporto tra Modello e Codice Etico	38
3. Elementi del Modello di governance e dell'assetto organizzativo generale di Latteria Montello S.p.A.	39
3.1 Il Modello di governance della Società - Tradizionale	39
3.2 Il sistema di controllo interno di Latteria Montello S.p.A.	40

NonnoNanni

PARTE GENERALE

Indice

3.3 Principi generali di controllo di tutte le Aree a Rischio Reato.....	40
4. L'Organismo di Vigilanza.....	41
4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.....	41
4.1.1 Autonomia e indipendenza.....	41
4.1.2 Professionalità.....	42
4.1.3 Continuità d'azione.....	42
4.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	43
4.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione.....	43
4.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza.....	44
4.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	44
4.6 Regolamento di funzionamento.....	46
4.7 Risorse dell'Organismo di Vigilanza.....	46
4.8 Obblighi di riservatezza.....	46
4.9 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	47
4.10 Whistleblowing.....	48
4.10.1 Quadro normativo di riferimento.....	48
4.10.2 Sistema adottato.....	48
4.11 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza.....	49
5. Sistema Sanzionatorio per mancata osservanza del presente Modello e delle norme-disposizioni ivi richiamate.....	50
5.1 Principi generali.....	50
5.2 Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio.....	51
5.3 Sistema disciplinare.....	51
5.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale.....	51
5.3.2 Dirigenti.....	52
5.3.3 Amministratori.....	52
5.3.4 Sindaci-Revisori.....	52
5.3.5 Terzi: collaboratori e consulenti esterni.....	53
5.4 Registro.....	53

NonnoNanni

PARTE GENERALE

Definizioni

Alta Direzione: i primi riporti del Presidente, dell'Amministratore Delegato/ degli Amministratori Delegati di Latteria Montello e delle Società del Gruppo.

Amministratore Delegato o AD: Amministratore/i Delegato/i Delegati della Società.

Attività sensibili: aree o processi aziendali nell'ambito dei quali il reato presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 può essere direttamente commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

CNL: il Contratto Collettivo Nazionali de Lavoro applicato dalla Società.

Codice Etico: il Codice interno di comportamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'insieme dei principi, dei valori ispiratori, dei modelli e delle norme di comportamento che vengono riconosciuti, accettati e condivisi nel lavoro di ogni giorno, a tutti i livelli della struttura organizzativa di CDP e delle Società del Gruppo soggette a direzione e coordinamento.

Collaboratori: coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale.

Controparti delle attività di business: i soggetti con cui la Società stipula accordi commerciali.

C.p.: Codice penale.

C.c.: Codice civile.

Destinatari: i componenti degli organi statutari, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Partner, i Fornitori e le Controparti delle attività di business e, in generale, tutti i terzi che agiscono in nome e/o per conto della Società nell'ambito delle Attività Rilevanti e Operative.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Definizioni

ESG: i criteri di sostenibilità (*Environmental, Social, Governance*).

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner.

Gestione del rischio: processo che la Società attiva al proprio interno con le modalità più opportune avendo come riferimento il proprio contesto operativo interno (struttura organizzativa, dimensione, ecc.) ed esterno/settore economico, area geografica, ecc.).

Gestore del Whistleblowing: Soggetto deputato alla gestione della segnalazione.

Incaricati di un Pubblico Servizio (IPS): Ai sensi dell'art. 358 C.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*. (esempi di IPS sono gli esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas, gli impiegati degli enti pubblici che prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata. Il pubblico servizio si identifica in quanto è assoggettato alla medesima disciplina della funzione pubblica, ma difetta dei poteri tipici che la connotano, quali quelli deliberativi, autoritativi e certificativi, senza però che si qualifichi come mera attività materiale. Si tratta dunque di una categoria residuale, comprensiva di tutti coloro che non possono definirsi né pubblici ufficiali, né esercenti un servizio di pubblica necessità).

LM o la Società: Latteria Montello S.p.A..

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. n. 231/2001 (ultima versione disponibile del 2021).

Modello o Modello 231: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto, adottato ed implementato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e Parte Speciale), incluso il Codice Etico e qualsivoglia atto normativo interno (regolamento, procedura, protocollo, linea guida, ordine di servizio, ecc.) ivi richiamato.

Organismo di Vigilanza o OdV o Organismo: organismo di natura collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo a cui è affidato il compito di (i) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché (ii) indirizzare le proposte di aggiornamento dello stesso agli organi/funzioni competenti, supervisionando le attività funzionali a tale scopo.

Definizioni

Partner: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, ecc.), ove destinate a cooperare con la Società nell'ambito delle proprie attività.

Processi strumentali: attività o procedure aziendali che, pur non integrando direttamente la condotta illecita, costituiscono strumenti di supporto o agevolazione per la commissione, anche indiretta, del reato.

Protocolli di prevenzione: protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili al fine di prevenire i reati presupposto.

Pubblica Amministrazione o PA: gli enti pubblici e/o soggetti ad essi assimilati regolati dall'ordinamento dello Stato italiano, delle Comunità Europee, degli Stati esteri e/o dal diritto internazionale, e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che per essi operano.

Pubblico Ufficiale (PU): Ai sensi dell'art. 357 C.p. *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.” (esempi di PU sono l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico, il testimone, l'assistente universitario, l'ispettore sanitario di un ospedale, i membri della commissione edilizia comunale, il portalettere, i carabinieri e gli agenti di Pubblica Sicurezza, il geometra tecnico dell'ufficio comunale).

Reati presupposto: le fattispecie di reato che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Segnalante: persona fisica, appartenente al personale di Latteria Montello o alle terze parti così come definite nella Policy adottata dalla Società per la regolamentazione del *Whistleblowing* che effettua una segnalazione sulla base di quanto previsto dalla normativa e regolamentazione (Linee Guida ANAC) e dalla stessa procedura aziendale.

Segnalazione: comunicazione del Segnalante, scritta od orale, avente ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il Segnalante stesso è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo così come disciplinate dalla procedura.

Definizioni

Sistema disciplinare: sistema sanzionatorio, con funzione preventiva, a salvaguardia delle eventuali violazioni delle norme del Codice Etico, del Modello e dei protocolli ivi contenuti.

Sistema di Controllo Interno: l'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che contribuisce a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, l'affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché la salvaguardia del patrimonio sociale e dei terzi.

Soggetti Apicali: persone che, nell'ambito di Latteria Montello, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e/o funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa.

Soggetti Sottoposti: persone che, nell'ambito di Latteria Montello, sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Stakeholder: soggetti o gruppi i cui interessi sono influenzati o potrebbero esserlo dalle attività dell'organizzazione, come anche individui, gruppi di individui o organizzazioni che influenzano e/o potrebbero influenzare le attività e le performance aziendali.

Terze Parti: Soggetti esterni aventi un rapporto giuridico con Latteria Montello (ad esempio lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, azionisti, fornitori, collaboratori, ecc.).

Vertici Aziendali: Presidente, Amministratori Delegati della Società.

Whistleblowing: istituto che consente di segnalare ad appositi individui od organismi potenziali illeciti di cui si è venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, per brevità, anche “**D.Lgs. n. 231 del 2001**” o il “**Decreto**”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche¹ (di seguito, per brevità, il/gli “**Ente/Enti**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Il “vantaggio” e l’“interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l'Ente essere responsabile per il solo fatto che l'illecito sia commesso nel suo interesse, a prescindere dall'effettivo conseguimento o meno di un concreto vantaggio.

In sostanza, l'interesse dell'Ente presuppone sempre una verifica ex ante del comportamento delittuoso tenuto dalla persona fisica, mentre il “vantaggio” che può essere tratto dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post. “Interesse” e “vantaggio” hanno, quindi, ciascuno una specifica ed autonoma rilevanza, in quanto può accadere che una condotta interessata possa risultare, a posteriori, non affatto vantaggiosa².

¹ L'art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono, invece, esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

² Cass. Pen., Sez. II, 30.01.2006, n. 3615: “[...] l'interesse, quanto meno concorrente, della società va valutato “ex ante”; mentre il vantaggio richiede una verifica “ex post”. Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione: che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. [...] i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata - in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato “ex ante” dall'agente. Concorso reale, quindi, di presupposti, [...]”.

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, anche, i “**Reati Presupposto**”); è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

L’articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- i. persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i **"Soggetti Apicali"**),
- ii. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i **"Soggetti Sottoposti"**).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partner in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*³.

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È, comunque, opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

L'addebito all'Ente della Responsabilità amministrativa ha, inoltre, come presupposto, l'accertamento della sua colpa di organizzazione, da intendersi quale mancata adozione di misure idonee a prevenire la commissione dei Reati specificamente indicati nel Decreto da parte dei soggetti di cui ai punti i) e ii) sopra indicati.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è, quindi, ulteriore e diversa da quella della persona fisica ed è oggetto di autonomo accertamento nel corso del medesimo procedimento a carico della persona fisica imputata del reato presupposto, davanti al giudice penale.

Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non sia imputabile, nonché qualora il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia⁴.

³ Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

⁴ Art. 8 D.Lgs. 23/2001: *"La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:*

l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

L'ente può rinunciare all'amnistia."

1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001

La responsabilità dell'Ente può ricorrere anche se il reato presupposto si configuri nella forma del tentativo⁵ (art. 26), vale a dire, quando il soggetto agente compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

In forza dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'Ente che abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano può essere chiamato a rispondere innanzi al giudice penale italiano anche per l'illecito amministrativo dipendente da Reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. da 7 a 10 c.p. e a condizione che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede nel caso di reato realizzato dal vertice un'inversione dell'onere della prova: in tal caso è l'Ente che deve dimostrare l'elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato, dimostrando la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa". Nel caso di reato integrato dal vertice, non è sufficiente dimostrare che si tratti di illecito commesso da un apicale infedele, ma si richiede, altresì, che non vi sia stato omissso o carente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello stesso.

⁵ Art. 26 D.Lgs. 23/2001: *"Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.*

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento."

1.3 I Reati Presupposto

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (*reati presupposto*), individuati dal Decreto legislativo 231/2001 e dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso.

L'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto (c.d. principio di legalità).

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato:

- i. reati contro la Pubblica Amministrazione:
 - articolo 24 D.Lgs. n. 231 del 2001: *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*;
 - articolo 25 D.Lgs. n. 231 del 2001: *“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”*;
- ii. art 24-bis: *“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”*;
- iii. art 24-ter: *“Delitti di criminalità organizzata”*;
- iv. art 25-bis: *“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”*;
- v. art 25-bis.1: *“Delitti contro l'industria e il commercio”*;
- vi. art. 25-ter: *“Reati societari”*;
- vii. art. 25-quater: *“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”*;
- viii. art. 25-quater.1: *“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”*;
- ix. art. 25-quinquies: *“Delitti contro la personalità individuale”*;
- x. art. 25-sexies: *“Abusi di mercato”*;

- xi. art. 25-septies: “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”;
- xii. art. 25-octies: “*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*”;
- xiii. art. 25-octies.1: “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*”;
- xiv. art. 25-octies.2: “*Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea*”;
- xv. art. 25-novies : “*Delitti in materia di violazione del diritto d’autore*”;
- xvi. art. 25-decies: “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*”;
- xvii. art. 25-undecies: “*Reati ambientali*”;
- xviii. art. 25-duodecies: “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”;
- xix. art. 25-terdecies: “*Razzismo e xenofobia*”;
- xx. art. 25-quaterdecies: “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”;
- xxi. art. 25-quinquiesdecies: “*Reati tributari*”;
- xxii. art. 25-sexiesdecies: “*Contrabbando*”;
- xxiii. art. 25-septesdecies: “*Delitti contro il patrimonio culturale*”;
- xxiv. art. 25-duodevicies: “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”;
- xxv. art. 25-undevicies: “*Delitti contro gli animali*”;
- xxvi. *Reati transnazionali*⁶;

xxvi. *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]⁷;*

xxvii. *Reati afferenti alle crypto-attività⁸.*

⁶ Il riferimento è l'Art. 10 della Legge 146/2006, che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle associazioni a delinquere e altri reati es. associazione a delinquere, riciclaggio, intralcio alla giustizia) aggravati dalla transnazionalità, puniti con la reclusione superiore nel massimo a 4 anni. Questa legge si affianca al D.Lgs. 231/2001 e stabilisce in modo autonomo che gli enti rispondono amministrativamente per una serie di reati specificamente indicati. Il D.Lgs. 231/2001 viene richiamato solo per l'applicazione delle sanzioni e dei modelli organizzativi.

⁷ I reati presupposto sono stati introdotti dall'Art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 (c.d. legge "Salva Olio"). Il testo della Legge 9/2013 recita testualmente la dicitura, non incisa nel D.Lgs. 231/2001, che hai riportato: "Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva..." estendendo la responsabilità ai reati di frode nell'esercizio del commercio, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, applicandosi specificamente alle aziende della filiera olearia.

⁸ introdotto dal D.Lgs. n. 129/2024, in forza del quale l'Italia si è adeguata al c.d. Regolamento MICA (n. UE 2023/1114) relativo ai mercati delle crypto-attività. In particolare, l'art. 34 del citato provvedimento prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli enti fino a euro 15 milioni, ovvero fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti in posizione apicale o da sottoposti, una delle violazioni previste dal citato Regolamento UE 2023/1114. Tra queste, si indicano l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione di mercato commessi con riferimento alle attività di negoziazione di crypto-attività. La medesima disposizione stabilisce quindi, in relazione ai predetti illeciti, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001. Il provvedimento apporta inoltre alcune modifiche alla disciplina del whistleblowing. L'art. 41 prevede infatti l'estensione dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, includendo tra gli illeciti segnalabili anche le violazioni al Regolamento UE sui mercati delle crypto-attività. Per le criptovalute e i *token* virtuali non esiste un articolo che richiami esplicitamente le "crypto-attività" nel D.Lgs. 231/2001. I reati legati a questo settore vengono perseguiti applicando articoli del Decreto già esistenti, le cui definizioni generiche includono i beni digitali:

- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). In questo ambito le minacce informatiche sono collegate a doppio filo con la gestione dei token digitali:
- attacchi Ransomware ed Estorsione Informatica (Art. 629 c.p.): con l'introduzione dell'estorsione informatica operata dalla Legge Cybersicurezza (L. 90/2024), l'ente risponde se dipendenti o collaboratori agevolano attacchi informatici volti a chiedere riscatti, i quali vengono quasi esclusivamente pretesi in criptovalute per garantirne l'anonimato.
- accesso abusivo a un sistema informatico (Art. 615-ter c.p.): rileva nel caso di esfiltrazione di chiavi private (*private keys*) o di violazione di digital wallets (portafogli digitali) aziendali o dei clienti da parte di soggetti interni all'organizzazione.
- frode informatica (Art. 640-ter c.p.): si applica nei casi di alterazione del funzionamento di smart contract o sistemi di scambio (Exchange) per procurare un ingiusto profitto a danno di terzi tramite la manipolazione di transazioni in crypto-attività.
- art. 25-sexies (Reati di Abuso di Mercato ed Estensioni MiCA). Il richiamato adeguamento italiano al Regolamento europeo MiCA ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti alle condotte illecite sui mercati delle crypto-attività (insider trading e manipolazione del mercato: Le società che emettono token o forniscono servizi di crypto-attività rispondono della Responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 per le condotte di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato effettuate sulle piattaforme di scambio di crypto-attività. Le sanzioni pecuniarie per l'ente in questo ambito possono raggiungere cifre elevatissime (fino a 15 milioni di euro o al 15% del fatturato totale annuo).
- art. 25-quinquiesdecies (Reati Tributari). Le transazioni in crypto-attività fittizie o non dichiarate possono integrare i reati fiscali inseriti nel decreto 231 (dichiarazione fraudolenta o infedele): L'uso di crypto-attività per occultare ricavi aziendali, evadere le imposte sui redditi societari), o l'emissione di fatture per operazioni inesistenti regolate in valuta virtuale al fine di generare costi fittizi.
- art. 25 (peculato e corruzione). Le transazioni basate su valute virtuali le rendono strumento operativo per la commissione dei reati ad esempio contro la Pubblica Amministrazione (ad esempi l'integrazione della fattispecie illecita prevista dall'art. 321 C.p. "Corruzione" realizzato attraverso il trasferimento di criptovalute o NFT di valore verso il wallet di un pubblico ufficiale, effettuato nell'interesse o a vantaggio dell'azienda per ottenere favori o appalti,
- art. 25-octies (Riciclaggio e Autoriciclaggio): Il riciclaggio punisce il mascheramento di profitti illeciti tramite "denaro, beni o altre utilità". Le criptovalute rientrano giuridicamente tra le "altre utilità" o strumenti finanziari/valute.

- art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti): Inserito per punire le frodi con carte di credito e, per estensione, le transazioni digitali illecite.

Gli obblighi per le società di exchange e crypto-attività sono disciplinati dalle normative antiriciclaggio e dai decreti di adeguamento al Regolamento europeo MiCA (come il D.Lgs. 129/2024), che impongono a queste realtà l'adozione del Modello 231 proprio per prevenire i reati di riciclaggio previsti dall'Art. 25-octies.

Con riferimento al perimetro normativo e regolamentare di riferimento della responsabilità amministrativa, la Società prende atto, in particolare dell'evoluzione del quadro normativo (nazionale ed europeo) in materia di sistemi di intelligenza artificiale (di seguito anche "IA") e dei progetti di modifica del D.Lgs. 231/2001 volti ad introdurre specifiche ipotesi di responsabilità dell'ente connesse all'utilizzo di tali sistemi.

Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni che dovessero ampliare il catalogo dei reati presupposto, l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale è considerato un fattore di rischio trasversale, in quanto suscettibile di costituire modalità esecutiva di reati già ricompresi nel D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati informatici, ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai reati societari, ai delitti contro la fede pubblica, ai reati tributari, ai delitti contro la personalità individuale, nonché ai reati in materia di trattamento dei dati personali.

La Società monitora l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare in materia di intelligenza artificiale e si riserva di adottare specifiche misure organizzative e di controllo in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e dell'effettivo impiego di tali strumenti nei propri processi aziendali.

1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- (a) sanzioni amministrative pecuniarie (si applica sempre);
- (b) sanzioni interdittive (può applicarsi con riferimento ai soli illeciti per i quali la stessa è espressamente prevista);
- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato (è sempre disposta con la sentenza di condanna);
- (d) pubblicazione della sentenza (può essere disposta laddove nei confronti dell'Ente venga applicata una sanzione interdittiva).

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)⁹ tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37. Tale importo è fissato “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*” (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*”.

⁹ Con riferimento ai reati di market abuse, il secondo comma dell'articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: “*Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*”.

L'articolo 12 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2	- L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <u>ovvero</u> - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] - L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>ovvero</u> - è stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] e qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: - L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>e</u> - è stato attuato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del Decreto, la sanzione pecuniaria non può essere rispettivamente superiore a lire duecento milioni (valore in euro 103291,38) e inferiore a lire venti milioni (valore in euro 10.329,14).

Nel caso di una pluralità di illeciti commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, l'art. 21 del Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Peraltro, è anche previsto che *“Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito”*.

(b) Le seguenti **sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano, in base al principio di legalità e tassatività delle sanzioni interdittive stesse, solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste;

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria, in ogni caso, la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*¹⁰.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, *“si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa qualora l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni¹¹ e la scelta della misura da applicare e della sua linea viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).

¹¹ Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 25 *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio”* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale. Inoltre, per le violazioni in materia di mercati delle cripto-attività (Art. 25-octies.2, comma 3), in linea con le ultime riforme in materia di asset digitali e antiriciclaggio, la durata superiore ai due anni si applica anche ai gravi illeciti commessi nell'ambito delle cripto-attività e delle piattaforme di scambio. Al riguardo, il legislatore ha esteso l'applicazione di cornici edittali aggravate (analoghe a quelle previste per i reati finanziari o per la corruzione) che consentono al giudice di superare il tetto ordinario dei due anni qualora il reato arrechi un grave pregiudizio all'integrità dei mercati o utilizzi sistemi tecnologici complessi volti a ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni.

Anche in presenza di questi reati gravi, l'Ente ha la possibilità di far ridurre la sanzione e farla rientrare nei limiti ordinari previsti dall'art. 13, comma 2 (3 mesi - 2 anni). Per ottenere questa riduzione, l'Ente deve soddisfare cumulativamente prima della sentenza di primo grado specifiche condizioni relative all'eliminazione delle carenze organizzative adottando un Modello 231 idoneo, alla collaborazione per assicurare le prove ed identificare i responsabili e alla messa a disposizione il profitto del reato per il sequestro. Restano, comunque, escluse da questo computo temporale le sanzioni interdittive applicate in via definitiva, regolate invece dall'Articolo 16, che comportano la revoca totale delle autorizzazioni o l'interdizione permanente dall'attività (in quest'ultimo caso, la permanenza dell'interdizione è sempre disposta se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità. In questa circostanza è, altresì, esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del Decreto. L'interdizione potrà essere disposta in via temporanea se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni).

Con riferimento ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione, le sanzioni interdittive, qualora previste con durata compresa tra tre mesi e due anni, possono essere ridotte¹² nell'ipotesi in cui l'Ente si adoperi affinché:

- l'attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori;
- siano assicurate le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili;
- sia garantito il sequestro delle somme o di altre utilità trasferite;
- siano eliminate le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Oltre ai reati contro la P.A., altri articoli nel decreto prevedono sanzioni interdittive temporanee “fissate al ribasso” o ridotte in partenza per specifiche fattispecie:

- delitti informatici (Art. 24-bis, comma 1): per alcune fattispecie informatiche minori (come la falsificazione di documenti informatici pubblici), il decreto non applica la forbice generica, ma pone un tetto massimo esplicito stabilendo che le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.
- reati societari (Art. 25-ter): la maggioranza dei reati societari (es. falso in bilancio) non prevede alcuna sanzione interdittiva. Nei rari casi in cui è prevista (es. corruzione tra privati), la legge stabilisce che l'interdizione non possa comunque superare la durata di un anno, dimezzando di fatto il massimo edittale ordinario dei due anni.
- violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies): per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche, la durata della sanzione interdittiva viene calibrata su limiti edittali massimi ridotti rispetto ai due anni (es. massimo 6 mesi o massimo 1 anno a seconda del comma violato).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'Ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 15 del d.Lgs. 231/2001):

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, in considerazione delle relative dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

¹² L'introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive si è avuta ad opera della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. “Legge Anticorruzione”, che ha aggiunto il comma 5bis all'art. 25 D.Lgs. 231/01. Per i reati contro la Pubblica Amministrazione (tra cui la concussione, l'induzione indebita, e la corruzione), l'articolo 25, comma 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede una “riduzione strutturale” della cornice edittale delle sanzioni interdittive, riportandole dentro i limiti ordinari previsti dall'articolo 13, comma 2 (ovvero da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni). Nel caso della concussione o della corruzione non si tratta della semplice applicazione di una frazione matematica, rappresentativa di uno sconto di sanzione, ma del passaggio da una severa cornice edittale speciale (4-7 anni) a quella standard (3 mesi - 2 anni) come premio per la dissociazione dell'Ente dalla condotta del singolo soggetto autore dell'illecito.

(c) Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altre utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.
La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.5.1 Le Condotte Esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione (di seguito, per brevità, il “**Modello**”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l’“**Organismo di Vigilanza**” o l’“**O.d.V.**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza, quindi, nel caso di un reato commesso dai Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei Modelli organizzativi:

- la loro verifica periodica ed eventuale modifica quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Organismo intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati¹³;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6 Le Linee Guida per l'articolazione del Modello

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il Decreto non detta i requisiti specifici affinché un modello possa considerarsi idoneo, efficace ed efficiente. L' art. 6, comma 2 del Decreto, individua, invece, il contenuto del Modello. In base a tale disposizione è disposto che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

¹³ Al riguardo, il comma 2-bis dell'articolo 6 del Decreto dispone che i Modelli prevedano “*ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato [...]*” idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 maggio 2025, n. 18410) ribadisce il principio ormai consolidato in base al quale l'adozione formale di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 non sia sufficiente a escludere la responsabilità dell'Ente se non ne siano provate l'effettiva attuazione e l'idoneità concreta a prevenire i reati. È richiesta, quindi, la "personalizzazione" del Modello 231 in base alle attività e ai rischi specifici correlabili all'operatività della Società. Le imprese devono assicurare che le misure di prevenzione non siano solo formalmente definite ma concretamente operative¹⁴.

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale, se del caso, può formulare osservazioni.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle principali Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001, *in primis* quelle di Confindustria approvate originariamente in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate poi parzialmente modificate e aggiornate nel 2004, nel 2008 nel 2014 e da ultimo nel giugno 2021 (di seguito, per brevità, definite anche le "**Linee Guida**").

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio "potenziale", volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno;
- adozione di principi generali di comportamento rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231;
- elaborazione di adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme comportamentali nonché delle procedure previste dal Modello;
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza informata al principio di effettività.

¹⁴ Secondo la giurisprudenza (ex multis: Cassazione Penale, Sez. IV, 23 gennaio 2025, n. 2768) l'assenza di un risk assessment adeguato integra la colpa di organizzazione dell'Ente. ("[...] la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014[...]). Un Modello 231 che sia efficace deve, contenere protocolli specifici chiari e atti a prevenire la commissione dei reati presupposto (si veda, tra tutte: Tribunale di Milano, Sezione II penale, 7 aprile 2021, n. 10748) e tenere conto di mutamenti normativi e organizzativi: un Modello 231 non aggiornato o generico non solo non tutela l'impresa in caso di contestazioni, ma può addirittura trasformarsi in un fattore di rischio perché dimostra che l'azienda non ha adottato strumenti idonei a evitare illeciti.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono:

- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa;
- la formazione e addestramento;
- la comunicazione e coinvolgimento;
- la gestione operativa;
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

2. Il presente Modello

2.1 Latteria Montello S.p.A.: profilo e storia aziendale

Latteria Montello S.p.A. è un'azienda che opera nel settore alimentare ed in particolare svolge l'attività di produzione e vendita di prodotti caseari freschi e commercializzazione di prodotti caseari da terzi. La sede legale della Società è a Giavera del Montello (TV).

La storia della Società risale al 1947, quando Giovanni Lazzarin, da sempre noto con il diminutivo di "Nanni", nel piccolo laboratorio caseario dotato solo di caldaie a legna, ha cominciato con passione la produzione di formaggi. Nel 1955 il laboratorio è stato dotato di caldaie a vapore e ha raggiunto i 250 mq. Il latte, prima portato in latteria dai contadini con secchi e bidoni, viene raccolto a domicilio a Giavera e nei paesi limitrofi. Nel 1970, a Giavera del Montello (TV), viene costruito il primo grande stabilimento per i formaggi freschi. L'azienda passa nelle mani dei tre figli: Luigi, Armando e Bruno, che proseguono le attività di produzione secondo gli insegnamenti del padre. Negli anni '80 lo stabilimento viene ingrandito e la distribuzione dei prodotti si espande a tutto il territorio nazionale: "Nonno Nanni" diventa uno dei marchi più conosciuti in Italia.

Nella direzione aziendale si fa avanti la terza generazione della famiglia Lazzarin, i nipoti di Nanni, animati dalla stessa passione del nonno. L'azienda continua a crescere, aumentando il numero di dipendenti e raggiungendo i 12000 mq di stabilimento ed entrando, infine, nel mercato degli gnocchi con il brand "Nonna Rina".

Nel 1995 Latteria Montello diventa una S.p.A. e continua la sua espansione attraverso la realizzazione di nuovi impianti, la sostituzione del coagulatore con uno più grande e moderno e la distribuzione dei prodotti all'estero.

Negli ultimi anni la Latteria Montello, oltre all'attenzione dedicata alla qualità dei nuovi prodotti e alle esigenze della clientela, sia nazionale che estera, è diventata promotrice di politiche sostenibili, dotandosi di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di un depuratore biologico per convogliare le acque reflue.

Latteria Montello, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme alle normative ed alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello"), in linea con le prescrizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001") e delle Linee Guida emanate da Confindustria.

2.2 Le finalità del Modello

Latteria Montello, nell'ambito del più ampio percorso di rafforzamento della propria *governance* aziendale e a fronte delle modifiche organizzative endogene degli ultimi anni, ha ritenuto di procedere alla implementazione del Modello.

Il presente Modello, predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nelle attività al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi alle proprie attività;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

2.3 La costruzione del Modello

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 un Modello di Organizzazione e Gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Decreto e da quelle contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) nei suoi elementi costitutivi, si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- i. esame preliminare del contesto dell'Ente attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con i responsabili della Società informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- ii. individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali "a rischio" operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto dell'Ente (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "**Aree a Rischio Reato**");
- iii. identificazione dei soggetti che, in base a funzioni e responsabilità, sono coinvolti nella potenziale integrazione dei reati;
- iv. definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Aree a Rischio Reato;
- v. definizione del Codice Etico (o codice di comportamento);
- vi. delineazione di un processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- vii. rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell'Ente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- viii. definizione di un sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori da applicare ad ogni violazione dei principi normativi ed applicativi contenuti nel codice etico e nel Modello di organizzazione 231 a prescindere dalla commissione di un illecito e delle eventuali conseguenze esterne causate dal comportamento inadempiente;
- ix. individuazione e nomina dell'O.d.V.;

- x. definizione del Piano di Vigilanza attraverso la definizione di flussi da e verso l'O.d.V.;
- xi. previsione di adeguato processo di formazione e informazione, idoneo ad assicurare, secondo fabbisogni rilevati periodicamente, che tutto il personale sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello;
- xii. adozione di opportuni interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello essenzialmente in occasione di modifiche del quadro normativo di riferimento, dei principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di variazioni intervenute nella struttura organizzativa della Società o di violazioni del Modello o esiti negativi di verifiche sull'efficacia dello stesso;
- xiii. istituzione e implementazione di un'apposita procedura interna per la segnalazione di condotte illecite. Tale canale garantisce la riservatezza del segnalante e tutela quest'ultimo da ritorsioni, nel pieno rispetto degli obblighi di legge.

2.3.1 L'identificazione delle aree sensibili e la valutazione dei rischi

In conformità alle previsioni dell'art. 6, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 231/2001, l'individuazione e la mappatura delle aree a rischio sono state condotte attraverso l'analisi complessiva delle attività aziendali e l'individuazione delle attività e fasi operative o decisionali che comportano una possibilità, sia diretta, sia indiretta, di accadimento o commissione dei reati per i quali trova applicazione il Decreto.

L'identificazione delle aree sensibili e la valutazione dei rischi di integrazione dei reati, si sviluppa attraverso un processo che consideri i mutamenti legislativi, quelli tecnici ed organizzativi dell'azienda o alla luce di eventuali esiti di violazioni emersi in occasione dei controlli interni o di soggetti esterni, verifiche dell'O.d.V. segnalazioni, o altro.

Le attività d'impresa sono state, quindi, poste in relazione con tutte le fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del Decreto (rischi). È stato, conseguentemente, predisposto un elenco delle attività ritenute possibili occasioni o condotte preliminari per la commissione d'illecito (attività sensibili/processi strumentali). L'analisi degli elementi raccolti ha consentito di formulare una prima valutazione dei rischi (rischio inerente) secondo le tradizionali direttrici di frequenza ed impatto. L'impatto è stato assunto considerando il livello di gravità delle conseguenze per la vita/operatività della società (danno reputazionale, sanzioni interdittive, sanzioni pecuniarie, ...). Le gradazioni di frequenza sono state valutate in base a diversi parametri, quali, ad esempio, alla probabilità commisurata alla rilevanza del processo/attività in relazione agli obiettivi ed all'operatività della Società, al grado di autonomia /discrezionalità dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività sensibile/processo strumentale, alla potenziale correlazione del rischio a persone e funzioni, alla disponibilità di strumenti idonei (ad es. capacità di spesa, poteri) alla commissione del reato in capo alla funzione aziendale che gestisce l'attività sensibile/processo strumentale.

Sulla base della valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire la gestione e la prevenzione dei principali rischi, è stato valutato il rischio al netto dei controlli interni esistenti (rischio residuo).

Le ipotesi di rischio, corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie, sono state, quindi, ordinate in categorie differenziate in base al livello di rischio individuato. Tale classificazione costituisce un criterio di redazione dei protocolli ed un'indicazione di priorità ai fini dell'individuazione delle misure da adottare, delle priorità di intervento e delle attività di controllo e vigilanza.

2.3.2 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

2.3.3 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di Latteria Montello è costituito da una **"Parte Generale"**, che contiene i principi cardine dello stesso e da più **"Parti Speciali"** in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Le Parti Speciali contengono, per ciascuna categoria di reati presupposto, una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione delle principali regole di comportamento implementate dalla Società, cui i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

A seguito della valutazione dell'attività in concreto svolta da Latteria Montello e della sua storia, sono state dalla Società considerate teoricamente rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

1. **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (Artt. 24 e 25 del Decreto);
2. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (Art.24-bis del Decreto);
3. **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter del Decreto);
4. **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (Art. 25-quater del Decreto);
5. **Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-bis del Decreto);
6. **Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis 1 del Decreto);
7. **Reati societari** (Art.25-ter del Decreto);
8. **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies);
9. **Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (Art.25-septies);
10. **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art.25-octies del Decreto);
11. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art.25-nonies del Decreto);
12. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (Art. 25-decies del Decreto);
13. **Reati ambientali** (Art.25-undecies del Decreto);
14. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies del Decreto);
15. **Reati tributari** (Art. 25-quinquesdecies del Decreto);
16. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1 del Decreto);
17. **Reati di contrabbando** (Art. 25-sexiesdecie del Decreto).

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura di *governance* sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che non trovano disciplina specifica nelle Parti Speciali del presente Modello.

2.3.4 L'adozione del Modello

La Società ha ritenuto di adottare il presente Modello con l'obiettivo da un lato di improntare la propria attività alla "legalità", poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, può ritenersi in linea con la politica adottata alla Società; dall'altro lato "al controllo", che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il presente Modello 231 ha quali obiettivi:

- sensibilizzare i destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel D.Lgs. 231/2001;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Fondazione in sanzioni disciplinari, oltre che penali e/o amministrative, che possono far sorgere in capo alla Fondazione profili di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività della Società.

Inoltre, il Modello 231 e il suo aggiornamento sono stati predisposti, anche tenuto conto:

- dell'analisi della documentazione relativa alla struttura organizzativa;
- delle scelte di indirizzo degli organi decisionali e del management della Società;
- delle modifiche intervenute nell'organizzazione.

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì attribuito il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati Presupposto di nuova introduzione nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

2.4 I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- Codice Etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità di Latteria Montello nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevità, il anche “**Codice Etico**”);
- sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, anche il “**Sistema Sanzionatorio**”);
- sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (i.e. organigrammi, ordini di servizio, *job description*, mansionari, etc.);
- sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato (di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le “**Procedure**”).

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

2.5 Gestione delle risorse finanziarie

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell'ambito della gestione di tali risorse.

2.6 Diffusione del Modello

2.6.1 Destinatari

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di Latteria Montello e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i **"Destinatari"**).

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle Procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico di Latteria Montello.

2.6.2 Formazione ed Informazione del Personale

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari sono gestite dalla Funzione Legale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società. Ai nuovi assunti viene consegnato il Codice Etico ed il Modello - Parte Generale di Latteria Montello. Agli stessi, viene inoltre fatto sottoscrivere un modulo con il quale prendono atto che il Modello è disponibile nella intranet aziendale e si impegnano ad osservare i contenuti della normativa citata. Inoltre, ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a Rischio Reato, viene data informativa della/e Parte/i Speciale/i che riguarda/no l'Area di riferimento;
- una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione "continua" è obbligatoria e sviluppata attraverso strumenti e procedure informatiche (*e-mail* di aggiornamento, intranet aziendale, strumenti di autovalutazione ecc.), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è istituita una specifica sezione della *intranet* aziendale (nella quale sono presenti e disponibili tutti i documenti che compongono il Modello) dedicata all'argomento e aggiornata, di volta in volta, dalla Funzione Legale di riferimento in coordinamento o su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.6.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

La Società prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i *partners*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché *joint-venture*) (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”).

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di service con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di Latteria Montello del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello presenti sul sito *internet* della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte di Latteria Montello, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto con le conseguenze meglio definite al paragrafo 5.3.5.

2.7 Adozione e aggiornamento del Modello

Il presente Modello come atto di emanazione dell'Organo Amministrativo che ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'aggiornamento del Modello.

Il CdA provvede a modificare e ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora:

- siano individuati atti e/o comportamenti in violazione o elusione delle prescrizioni in esso contenute, che compromettano seriamente l'efficacia del Modello stesso nel prevenire il compimento di reati previsti dal Decreto;
- intervengano mutamenti normativi o nella struttura organizzativa e nell'attività della Società.

Le funzioni interessate hanno la responsabilità di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quanto tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare formalmente al CdA eventuali fatti e/o comportamenti o, comunque, circostanze che evidenziano la necessità di modifica/aggiornamento del Modello.

Future modifiche ed integrazioni del Modello, anche eventualmente proposte dall'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del CdA.

2.8 Rapporto tra Modello e Codice Etico

I principi e le regole contenute nel Modello si integrano con quelle espresse nel Codice Etico adottato dalla Società, pur presentando quest'ultimo una portata diversa e più ampia rispetto al Modello.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, la scelta adottata dalla Società è stata quella di affiancare al Modello un Codice Etico, nel quale sono contenuti i principi etici rilevanti anche ai fini della prevenzione dei reati 231, che costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Sotto tale profilo si precisa che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e destinato ad una applicazione sul piano generale, avente il precipuo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini statuari;
- la parte generale e le parti speciali del Modello, rispondono invece alle specifiche prescrizioni del Decreto e sono finalizzati a prevenire, in particolare, la commissione dei reati previsti dallo stesso, costituendo una porzione del più ampio insieme di principi, doveri e responsabilità contemplati nel Codice Etico.

La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, quale che sia la finalità del comportamento illecito.

3. Elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale di Latteria Montello S.p.A.

3.1 Il modello di governance della Società – Tradizionale

Latteria Montello è una società per azioni amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette componenti, incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, incluso il Presidente del Collegio Sindacale e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori così nominati sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati espressamente all'assemblea dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, in tutto o in parte, ad uno o più amministratori.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità trimestrale ai sensi dell'articolo 2381, quinto comma, del Codice civile.

Il Collegio Sindacale adempie ai doveri di cui all'art.2403 del Codice civile ed esercita i poteri di cui all'art.2403-bis del Codice civile.

Il sistema organizzativo di Latteria Montello S.p.A. si basa su una distinta ripartizione delle attività e responsabilità attribuite alle funzioni che esercitano le attività di direzione e coordinamento e agiscono quali funzioni di indirizzo, guida e supporto del business.

Tale sistema assicura una chiara e corretta allocazione delle responsabilità e una precisa definizione delle competenze e compiti affidati a ciascuna struttura organizzativa.

Il sistema organizzativo di Latteria Montello S.p.A. si basa su un sistema di protocolli generali e particolari, che definiscono ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione, anche con riferimento alla gestione degli adempimenti connessi alla tutela della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

3.2 Il sistema di controllo interno di Latteria Montello S.p.A.

Latteria Montello ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure aziendali;
- le procedure afferenti il sistema amministrativo, contabile e di reporting;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- il "corpus" normativo e regolamentare nazionale e straniero quando applicabile;
- Regolamento dell'O.d.V.

3.3. Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello, la Società ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti controlli:

- **Trasparenza:** ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- **Separazione delle funzioni/Poteri:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme dell'Ente deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **Tracciabilità/Documentabilità:** ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7), nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- a) autonomia ed indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità d'azione.

4.1.1 Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Con riguardo ai compiti e poteri dell'Organismo è specificamente statuito che:

- le attività poste in essere dall'O.d.V. non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello;
- l'O.d.V. deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231;
- l'O.d.V. può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

4.1.2 Professionalità

L'O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio¹⁵.

4.1.3 Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine con riferimento:
 - all'effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato;
 - all'esame dell'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;
 - al rispetto sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni comunicate dai responsabili delle varie funzioni;
 - all'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
 - al necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi dell'Ente e con il vertice, etc.).

¹⁵ Ci si riferisce, tra l'altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, etc.); *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l'individuazione di frodi; etc. L'Organismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D.Lgs. n. 231 del 2001 è una disciplina penale ed avendo l'attività dell'Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati è dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

4.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di Latteria Montello ha nominato quale Organismo di Vigilanza della Società un organo a composizione plurisoggettiva costituito, almeno in maggioranza, da membri esterni. In virtù della professionalità dei componenti individuati, all'Organo è riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché del loro aggiornamento.

Tale configurazione garantisce, inoltre, l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando al contempo sufficiente continuità d'azione e, nel complesso, permette di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

Con la medesima delibera che ha nominato l'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione della Società ha fissato il compenso spettante a tale organo per l'incarico assegnatogli.

L'Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, nonché a stabilire ed aggiornare il piano delle attività da svolgere annualmente.

4.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'O.d.V. può avvenire tuttavia per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo.

La revoca dell'O.d.V. può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'O.d.V.;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Collegio Sindacale della Società. In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'O.d.V., mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

4.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'O.d.V.:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

4.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

1. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
4. verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'O.d.V. i seguenti compiti:

1. verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'O.d.V. le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in conformità alle disposizioni previste nella *"Procedura per la gestione di segnalazioni - whistleblowing, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di Latteria Montello S.p.A."*
2. in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'O.d.V.;
3. effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'O.d.V. previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
4. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso O.d.V.;
5. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'O.d.V. da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
6. verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'O.d.V. i seguenti poteri:

1. accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali e, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
2. avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi dell'Ente che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
3. conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.

4.6. Regolamento di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento. In ogni caso, il Regolamento non può confliggere con le disposizioni sull'Organismo di Vigilanza contenute nel presente Modello.
Il CdA prende atto del regolamento approvato dall'OdV.

4.7. Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'O.d.V. le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi e adeguati poteri di spesa e, comunque, con l'obbligo di segnalare eventualità superiori al budget definito nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

4.8. Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità al Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

4.9. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. deve essere immediatamente e con costanza informato, mediante apposite comunicazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad elementi idonei a favorire l'attività vigilanza sull'efficacia del Modello e consentire approfondimenti e/o l'adozione delle eventuali necessarie misure correttive.

Al riguardo, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello 231.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta L'atteria Montello od i componenti degli organi sociali;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi (ad esempio, Collegio Sindacale) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

I flussi informativi all'O.d.V. possono essere trasmessi alternativamente:

- via mail, all'indirizzo di posta elettronica: odv_nonnonanni@starsis.it;
- in forma scritta all'indirizzo di posta ordinaria: Via Don Minzoni, 15 - 22060 Cabiato (CO).

4.10. Whistleblowing

4.10.1 Quadro normativo di riferimento

Con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito anche la “Direttiva”) riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (disposizioni normative europee e nazionali) lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente di appartenenza, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. *whistleblowing*).

Con il termine “*whistleblowing*” si indica un sistema attraverso il quale un soggetto di un’organizzazione – pubblica o privata – venuto a conoscenza di atti o fatti illeciti nel corso della propria attività lavorativa, procede a denunciare gli avvenimenti di cui è stato testimone attraverso appositi canali interni ed esterni.

La ratio della norma è quella di fare emergere o prevenire il rischio di manifestazione di situazioni pregiudizievoli per l’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

La citata normativa si estende anche a segnalazioni aventi ad oggetto eventuali violazioni o rischi di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4.10.2 Sistema adottato

La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, ha istituito una apposita “*Procedura per la gestione di segnalazioni – whistleblowing, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24*”, che disciplina nel dettaglio l’ambito di applicazione, le caratteristiche e la tipologia delle segnalazioni (profili oggettivi e soggettivi), i canali di presentazione, le tutele, la disciplina sanzionatoria e le modalità di divulgazione della procedura stessa.

L’articolazione del processo ivi descritto risulta allineata alle prescrizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, la segnalazione di eventuali condotte illecite per violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello Organizzativo da intendersi nella sua accezione più estesa (complesso di principi, norme, protocolli, regole, sistema dei poteri, ecc.) dovranno rispettare le indicazioni e gli specifici criteri e modalità operative riportate nella citata procedura, cui si rinvia.

La “*Procedura per la gestione di segnalazioni – whistleblowing, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24*”, risulta esposta nei luoghi di lavoro, pubblicata nel portale intranet, nonché resa disponibile nella piattaforma dedicata al seguente indirizzo:

<https://NonnoNanni.integrityline.com>

accessibile anche dall’homepage del sito di Latteria Montello.

4.11. Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'O.d.V. riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello.

L'O.d.V. sarà tenuto a relazionare periodicamente, oltre che il Consiglio di Amministrazione, anche il Collegio Sindacale in merito alle proprie attività.

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi dell'Ente cui l'O.d.V. riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'O.d.V. e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- i. i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'O.d.V. ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- ii. segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'Organismo, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Sistema Sanzionatorio per mancata osservanza del presente Modello e delle norme-disposizioni ivi richiamate

5.1. Principi generali

Latteria Montello prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei relativi Allegati e nelle Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, infatti, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Le sanzioni devono spaziare da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l'agente e l'Ente, nel caso di violazioni più gravi. Il potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di proporzione (sanzione commisurata alla violazione) e contraddittorio (coinvolgimento del soggetto interessato).

È possibile prevedere inoltre meccanismi premiali riservati a quanti cooperano al fine dell'efficace attuazione del Modello. Spesso, infatti, quando si intende promuovere il rispetto delle regole, la prospettiva dei vantaggi derivanti dalla loro osservanza può risultare più efficace della minaccia di conseguenze negative per la loro violazione.

5.2. Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “**Violazione**” del presente Modello e delle relative Procedure:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- la messa in atto di azioni o comportamenti inosservanti delle specifiche “misure di tutela del Segnalante” nonché, la messa in atto di azioni o comportamenti, realizzati con dolo o colpa grave, volti alla presentazione di segnalazioni che si rivelino, poi, infondate.

5.3. Sistema disciplinare

5.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito, per brevità, anche i “**CCNL**”), nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, anche lo “**Statuto dei lavoratori**”) ed eventuali normative speciali applicabili.

La Violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo del presente Modello, può dar luogo, secondo la gravità della Violazione stessa, a provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Nel merito del sistema disciplinare è stata inoltre predisposta una specifica procedura aziendale. Il sistema disciplinare viene inoltre costantemente monitorato dall’O.d.V..

5.3.2 Dirigenti

In caso di:

- (a) violazione ai sensi di quanto sopracitato, o
- (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio Reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, da parte di dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Nel merito del sistema disciplinare è stata, inoltre, predisposta una specifica procedura aziendale. Il sistema disciplinare viene inoltre costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

5.3.3 Amministratori

Nel caso di Violazione delle regole sopradescritte da parte di uno o più degli Amministratori di Latteria Montello, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Latteria Montello (o, in sua vece, l'altro Consigliere) dovrà procedere alla convocazione del Consiglio per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nel merito del sistema disciplinare è stata, inoltre, predisposta una specifica procedura aziendale. Il sistema disciplinare viene inoltre costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

5.3.4 Sindaci-Revisori

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Collegio Sindacale e su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà convocato il Consiglio affinché adottati gli opportuni provvedimenti.

5.3.5 Terzi: collaboratori e consulenti esterni

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo, da parte di collaboratori, consulenti esterni o, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione:

- (i) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o
- (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, Latteria Montello ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei medesimi che prevedano:

- (a) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Latteria Montello, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto;
- (b) il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

5.4. Registro

La Società adotta un registro nel quale deve procedere all'iscrizione di tutti coloro che abbiano commesso una Violazione ai sensi del precedente paragrafo.

NonnoNanni

LATTERIA MONTELLO S.p.A. Via Fante d'Italia 26 - Giavera del Montello (TV) Tel. +39 0422 8833 - Fax +39 0422 775090 - info@nonnonanni.it - www.nonnonanni.it